

Edizione di sabato 20 ottobre 2018

PATRIMONIO E TRUST

L'accettazione e la rinuncia all'eredità

di Sergio Pellegrino

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Sui profili penali dell'esterovestizione

di Marco Bargagli

CONTENZIOSO

No all'acquisizione d'ufficio dell'avviso di ricevimento in originale

di Angelo Ginex

CONTABILITÀ

Il ravedimento operoso in contabilità

di Viviana Grippo

DICHIARAZIONI

Modello Redditi Società di Capitali 2018

di EVOLUTION

FINANZA

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.

PATRIMONIO E TRUST

L'accettazione e la rinuncia all'eredità

di Sergio Pellegrino

Come abbiamo evidenziato nel [contributo](#) pubblicato giovedì, in considerazione del fatto che l'**erede subentra non solo nelle posizioni patrimoniali attive** facenti capo al *de cuius*, ma **anche in quelle passive**, con il conseguente rischio di compromettere il proprio originario patrimonio, la legge prevede che il **soggetto chiamato all'eredità**, per effetto di un testamento piuttosto che di una successione legittima, **acquisisca l'eredità soltanto con l'accettazione**.

L'**accettazione dell'eredità** si definisce **espressa** qualora si manifesti in una esplicita dichiarazione nell'ambito di un atto pubblico o scrittura privata.

La forma **maggiormente ricorrente** nella pratica è, però, quella dell'**accettazione tacita**: questa si può concretizzare, innanzitutto, nel **compimento di un atto** che testimonia la **volontà di assumere la qualità di erede**, come ad esempio nel caso della vendita di un bene ereditario.

Ma vi è accettazione tacita dell'eredità anche qualora il chiamato all'eredità, **entro tre mesi dall'apertura della successione, non effettui l'inventario dell'eredità e la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario**: in questo caso diviene infatti erede a tutti gli effetti e non può più rinunciare all'eredità.

L'accettazione dell'eredità, indipendentemente da come si venga a realizzare, comporta la **retrodatazione degli effetti al momento dell'apertura della successione**: vi è quindi **continuità fra la posizione giuridica del de cuius e quella degli eredi**, che si trovano a rispondere illimitatamente con il proprio patrimonio degli eventuali debiti ereditari.

Nel momento in cui l'erede ravvisi l'eventualità che **le passività ereditarie possano essere di importo superiore rispetto alle attività**, avrà la convenienza ad **accettare l'eredità con il beneficio di inventario**, così da poter verificare l'effettiva consistenza del patrimonio, evitando nel contempo l'assunzione di una responsabilità patrimoniale diretta.

In determinati casi, quando chiamati all'eredità sono **soggetti "deboli"**, invece, **l'accettazione con beneficio d'inventario è prescritta dalla legge**: questo avviene, ad esempio, nel caso di coinvolgimento di **minori, interdetti o inabilitati**.

L'accettazione con beneficio d'inventario deve, evidentemente, essere necessariamente **espressa**: va resa da parte del chiamato all'eredità a un **notaio** o al **cancelliere del Tribunale** del luogo in cui si è aperta la successione

Il chiamato all'eredità dovrà fare attenzione a quelle che sono le **tempistiche** della procedura previste dalla legge.

Se già **in possesso dei beni ereditari**, dovrà infatti concludere l'**inventario entro tre mesi dall'apertura della successione**, pena la perdita del beneficio e l'acquisizione della qualità di erede.

Qualora l'inventario venga predisposto nei termini, beneficerà di un **ulteriore lasso temporale di 40 giorni** entro il quale **decidere se accettare o rinunciare all'eredità**.

Nel caso in cui, invece, il chiamato all'eredità **non sia entrato in possesso dei beni ereditari**, l'accettazione con beneficio d'inventario può essere effettuata **entro il termine di prescrizione di 10 anni** dall'apertura della successione. Una volta fatta la dichiarazione di accettazione di eredità, in ogni caso l'**inventario** dovrà essere effettuato **entro i successivi tre mesi**.

Con l'accettazione con beneficio d'inventario **il chiamato diventa erede**, ma **senza rispondere con il proprio patrimonio delle passività** del defunto: i creditori di quest'ultimo potranno quindi rivalersi esclusivamente soltanto sui beni dello stesso.

L'erede diventa **amministratore del patrimonio ereditario**, ma **non può disporne liberamente**, cedendo i beni che ne fanno parte, se non con l'autorizzazione del Tribunale.

Qualora invece sia chiaro ed evidente che le **passività ereditarie siano di importo maggiore rispetto alle attività**, il chiamato all'eredità potrà effettuare **direttamente la rinuncia all'eredità**, rendendo una **dichiarazione** in tal senso a un **notaio** o al **cancelliere del Tribunale**.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Sui profili penali dell'esterovestizione

di Marco Bargagli

Come noto la corretta qualificazione della residenza fiscale dei soggetti passivi Ires trova una sua precisa collocazione nell'[articolo 73, comma 3, Tuir](#), il quale prevede **tre criteri, alternativi tra di loro**, che consentono di individuare la **residenza fiscale** della persona giuridica: la **sede legale**, l'**oggetto sociale**, la **sede dell'amministrazione**.²⁰

In riferimento agli eventuali profili penali tributari **dell'esterovestizione societaria** si è recentemente pronunciata la **suprema Corte di Cassazione**, Sezione 3 penale, con la [sentenza n. 41683 del 26.09.2018](#).

In particolare, a seguito di una **verifica fiscale**, l'Amministrazione finanziaria **contestava l'esterovestizione societaria a carico di una società con sede legale a San Marino**, con contestuale segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per il reato previsto nell'ipotesi di **omessa presentazione della dichiarazione dei redditi** (ex [articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#)) e **occultamento o distruzione di documenti contabili** (ex [articolo 10 D.Lgs. 74/2000](#)).

In via preliminare, il giudice di legittimità ha fornito la definizione di **sede amministrativa** e **sede effettiva** dell'ente, intesa, sulla base di un **costante approccio della giurisprudenza**, come il luogo nel quale la società ha il **centro effettivo di direzione e di svolgimento della sua attività**, ove **risiedono gli amministratori**, sia convocata e riunita **l'assemblea sociale**, si trovino coloro che hanno il potere di rappresentare la società, ossia il luogo **deputato o stabilmente utilizzato** per l'accenramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del **compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente** e nel quale hanno **concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente** e dove **operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti**.

Ai fini penali, secondo la Corte, **l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi** da parte di una **società avente residenza fiscale all'estero** sussiste se detta società ha una **stabile organizzazione in Italia**, “*il che si verifica quando si svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi*”.

La prova dell'esterovestizione e della **natura fittizia della sede legale estera** era stata desunta, da parte del **giudice di merito**, acquisendo numerosi **elementi indiziari**, di seguito evidenziati:

- la **titolarità di rapporti di conto corrente bancario sia in Italia che in San Marino**, ma

- l'utilizzo di quelli accesi in Italia **per la gran parte delle operazioni**;
- la **testimonianza dell'unica dipendente della società**, che aveva riferito “*di avere avuto esclusivamente contatti con un avvocato (e non con il legale rappresentante) che la aveva proposto l'assunzione e di non aver mai svolto, però, alcuna attività per la società, dalla quale, anzi, non era stata nemmeno retribuita, e della cui attività era all'oscuro*”;
 - la presenza di **un'operatività societaria lunga circa nove anni**, a fronte della quale l'imputato aveva allegato un **contratto di locazione finanziaria di un capannone** situato a San Marino di **durata biennale**;
 - il **contemporaneo svolgimento**, da parte dell'imputato, di un'attività in altro luogo ove era stata aperta una seconda sede;
 - il fatto che la **documentazione mancante non risultava depositata presso lo Stato di residenza formale della società**;
 - la circostanza che a San Marino **erano state rinvenute, presso uno studio commerciale, un esiguo numero di fatture attive passive** a fronte di un **ingente fatturato complessivo nel triennio di riferimento**;
 - il fatto che a fronte di **nove anni di attività**, erano stati prodotti **solo i bilanci relativi a due annualità** e le dichiarazioni fiscali erano state **depositate dopo oltre dieci anni**;
 - il **rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di timbri, moduli, corrispondenza ed altra documentazione relativi alla società esterovestita non rinvenuti nella sede sammarinese della stessa**.

Quindi la **prova dell'esterovestizione** non derivava, ai fini penali-tributari, da **mere presunzioni fiscali**, ma da un preciso **quadro indiziario penalmente rilevante**, basato su numerosi **elementi raccolti nel corso del giudizio di merito**.

Ciò posto, ai fini penali il contribuente è stato **assolto per il delitto previsto per l'omessa presentazione della dichiarazione**, per **l'impossibilità di stabilire, oltre ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia di punibilità** prevista dalla norma.

Di contro, il legale rappresentante della società è stato condannato per **l'occultamento delle scritture contabili reperite presso soggetti terzi e non esibite ai verificatori**.

Tale reato è infatti punito a **prescindere dall'entità dell'imposta evasa**, tenuto conto che l'elemento costitutivo della fattispecie delittuosa è costituito dall'**impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari** derivante dalla **distruzione o dall'occultamento di documenti contabili**.

A parere degli ermellini, il **reato di occultamento delle scritture contabili** è escluso solo quando il **risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria** può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato; solo in questo caso, infatti, “*manca la necessaria offensività della condotta*”.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

No all'acquisizione d'ufficio dell'avviso di ricevimento in originale

di Angelo Ginex

In materia di notificazione degli atti tributari, **il giudice di appello non può disporre l'acquisizione d'ufficio dell'avviso di ricevimento in originale** di una raccomandata relativa ad un avviso di accertamento, fornito dalla controparte in copia fotostatica successivamente disconosciuta, **qualora abbia ritenuto che lo stesso non sia stato prodotto, nemmeno tardivamente, nel giudizio di primo grado**, stante l'abrogazione del potere istruttorio previsto dal previgente **terzo comma dell'[articolo 7 D.Lgs. 546/1992](#)**.

Questo è il principio di diritto enunciato dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24153](#), nella quale la medesima è stata chiamata a sbrogliare la complessa controversia promossa da un contribuente avverso una **cartella di pagamento** relativa alla riscossione coattiva dell'ICI per l'anno 2002.

Nell'ambito del giudizio di primo grado **il ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata**. A fronte del deposito della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale relativa al citato accertamento, il contribuente procedeva ad effettuare, con memoria tempestivamente depositata, **il disconoscimento della conformità della copia all'originale**. La controparte, dunque, esibiva durante l'udienza di discussione l'originale del documento *de quo*.

A seguito del rigetto del ricorso in primo grado, il contribuente proponeva appello innanzi alla competente Commissione tributaria regionale, la quale decideva in suo sfavore. Essa, partendo dal presupposto che la produzione dell'avviso di ricevimento in originale fosse da considerarsi come **omessa**, disponeva **l'acquisizione d'ufficio dell'originale, ritenendolo un elemento presuntivo sufficiente a superare la contestazione relativa al disconoscimento della conformità**.

Il contribuente decideva pertanto di proporre ricorso in Cassazione, articolando la propria difesa in due motivi: in primo luogo, contestava che **l'irrituale esibizione dell'originale dell'avviso di ricevimento**, avvenuta direttamente durante l'udienza di discussione in primo grado, **potesse valere come elemento presuntivo di conformità all'originale della copia depositata** e, in seconda battuta, lamentava **l'illegittimità dell'acquisizione d'ufficio** del documento in originale, in virtù dell'abrogazione del **terzo comma dell'[articolo 7 D.Lgs. 546/1992](#)**, intervenuta con il **D.L. 203/2005**, convertito in **L. 248/2005**.

La Suprema Corte ha effettuato una concisa, ma non per questo superficiale, disamina dei motivi eccepiti dal ricorrente, ritenendo opportuno trattarli congiuntamente poiché tra loro

connessi.

La premessa che ha consentito di risolvere agevolmente la spinosa situazione processuale venutasi a creare consiste nel fatto che **il giudice di appello ha ritenuto che la produzione dell'avviso di ricevimento in originale è da considerarsi come omessa, e non come irrituale o tardiva.**

Nell'ipotesi in cui avesse ritenuto il documento depositato, seppur irruzialmente, durante l'udienza di discussione nel giudizio di primo grado, il giudice di appello, in applicazione dell'[articolo 58 D.Lgs. 546/1992](#), avrebbe potuto utilizzarlo ai fini della decisione, nonostante il mancato rispetto del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione ai sensi dell'[articolo 32 D.Lgs. 546/1992](#).

I giudici di seconde cure, ordinando l'acquisizione d'ufficio dell'originale, hanno sostanzialmente applicato una norma espunta oramai da tempo dal nostro ordinamento giuridico, ovvero l'[articolo 7, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#), in chiaro spregio alla nuova formulazione della legislazione processuale attualmente in vigore.

I corollari di siffatta considerazione sono che **la decisione non poteva basarsi su detta acquisizione**, a tutti gli effetti illegittima, e che i giudici tributari non potevano trarre alcuna presunzione di conformità della copia all'originale sulla base di un documento che essa stessa aveva reputato come non acquisito al processo, contrariamente ad una qualsivoglia logica giuridica e, più in particolare, all'[articolo 2729 cod. civ.](#).

I giudici di Piazza Cavour, dunque, hanno **cassato la sentenza di secondo grado**, rimettendo la causa alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente, in diversa composizione. Essa, nella valutazione della predetta conformità, potrà adoperare altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale, in modo tale da valutarne l'idoneità come mezzo di prova ex [articolo 2719 cod. civ.](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

CONTABILITÀ

Il ravvedimento operoso in contabilità

di Viviana Grippo

Come noto, **all'omesso o tardivo versamento d'imposta**, secondo l'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), si applica una **sanzione** nella misura del **30% dell'importo omesso o tardivamente pagato**.

La posizione del contribuente può essere però regolarizzata attraverso il **ravvedimento operoso** di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#). Tale istituto permette di abbattere l'ammontare della sanzione dovuta ed è applicabile sempre che non siano stati nel frattempo notificati avvisi di accertamento o liquidazione ovvero avvisi bonari e/o avvisi di irrogazione delle sanzioni.

Con il **ravvedimento** il contribuente versa sia l'imposta, sia gli interessi, sia la sanzione.

Gli **interessi** sono applicati nella misura attuale dello **0,3%**.

La **sanzione**, al contrario, viene applicata nelle misure di seguito richiamate:

Versamento	Misura	Percentuale
Entro 14 gg	1/10 del 1% a giorno	Massimo 1,4%
Entro 30° giorno	1/10 del 15%	1,5%
Entro 90° giorno	1/9 del 15%	1,67%
Entro termine presentazione dichiarazione relativa anno di imposta ovvero entro 1 anno dal termine di scadenza ordinaria	1/8 del 30%	3,75%
Entro termine presentazione dichiarazione relativa anno di imposta successivo ovvero entro 2 anni dal termine di scadenza ordinaria	1/70 del 30%	4,29%
Entro il termine previsto per l'accertamento	1/6 del 30%	5%

Come noto, il versamento va comunque eseguito con **modello F24** indicando separatamente imposta, sanzione e interessi.

La **rilevazione contabile** del pagamento del modello sarà la seguente:

Diversi	a	Banca c/c (sp)		2.062,10
Erario c/lres (sp)			2.000,00	
Sanzioni (ce)			60,00	
Interessi passivi (ce)			2,10	

Si rammenta che, ai fini del **perfezionamento del ravvedimento**, non è necessario che il dovuto sia versato unitamente alla sanzione, essendo ammesso anche il **versamento della sanzione in momento successivo al versamento dell'imposta e degli interessi**.

In particolare, con la [circolare AdE 42/E/2016](#), l'Agenzia ha chiarito che il **perfezionamento del ravvedimento** avviene solo al momento della regolarizzazione dell'imposta, delle sanzioni e

degli interessi. Ne consegue che in caso di controllo dell’Ufficio che riscontri un **ravvedimento parziale** verrà irrogata la sanzione in misura piena.

Allo stesso tempo per **determinare l’ammontare della sanzione** da applicare al caso del ravvedimento parziale si dovrà far riferimento al momento in cui la **sanzione è effettivamente regolarizzata**.

Di senso contrario, però, è una recente **sentenza della Corte di Cassazione (n. 22330/2018)**, la quale, ribadendo una posizione già espressa, ha chiarito che: “*è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali*”.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

Modello Redditi Società di Capitali 2018

di **EVOLUTION**

Il Modello REDDITI SC 2018 è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 24824 del 30 gennaio 2018. Successivamente, in data 15 febbraio 2018, sono state apportate anche le specifiche tecniche. La dichiarazione è stata recentemente rettificata dal Provvedimento AdE del 21 maggio 2018, il quale ha apportato alcune modifiche sostanziali al modello, piuttosto che alle istruzioni.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Dichiarazioni”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la compilazione del Modello Redditi delle Società di capitali 2018.

Il Modello di dichiarazione REDDITI SC 2018 si compone di:

- **frontespizio;**
- **quadri** relativi alla dichiarazione dei **redditi**, contraddistinti prevalentemente dalla lettera “**R**”;
- comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei **Parametri di Impresa**;
- comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **Studi di settore**.

Gli studi di settore e i parametri sono parte integrante del modello REDDITI SC, invece, si ricorda che la dichiarazione Irap, pur dovendo essere presentata negli stessi termini è autonoma, rispetto alla dichiarazione dei redditi.

Sono **obbligati alla presentazione della dichiarazione** di questo modello, i seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato Italiano:

- le società per azioni (S.p.a.);
- le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);

- le società a responsabilità limitata (S.r.l.);
- le società cooperative, anche sociali e Onlus;
- le società di mutua assicurazione;
- le società europee (regolamento CE n. 2157/2001);
- le società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003);
- gli enti pubblici o privati che hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- le società e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i *trust*, che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

Inoltre, tale Modello deve, altresì, essere presentato per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da parte delle:

- **società di gestione del risparmio**, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
- **società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali** ai sensi dell'articolo 2117 cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- **imprese di assicurazione** per i contratti di assicurazione di cui all'[articolo 9-ter del D.Lgs. 124/1993](#) e all'[articolo 13, comma 2-bis, D.Lgs. 47/2000](#).

Il Modello Redditi SC deve essere utilizzato, oltre che alle società di capitali, individuate ai sensi dell'[articolo 73, comma 1 TUIR](#) alla lettera a) anche dagli enti di cui alla lettera b) ossia quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Tutti i soggetti IRES presentano la dichiarazione **esclusivamente per via telematica**, siano anch'esse presentate da altra società del gruppo, dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori, entro **l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**.

Tuttavia, ai sensi del [comma 932 dell'articolo 1 L. 205/2017](#), secondo cui per gli anni in cui si applicano le disposizioni in materia di spesometro, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei predetti soggetti è fissato al 31 ottobre. Pertanto, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SP 2018) **entro il 31 ottobre 2018**.

Periodo d'imposta	Termine di presentazione
Soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare	31.10.2018
Società con periodo d'imposta a cavallo, es. 1.07.2017 – 30.06.2018	01.04.2019 (il 31 marzo 2019 cade di domenica)

La modalità di presentazione del Modello REDDITI SC è esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate nei termini appena citati.

Le novità del modello REDDITI SC 2018 rispetto a quello dello scorso anno derivano dalle norme entrate in vigore dal 1° gennaio 2017, le stesse riguardano principalmente:

- il frontespizio;
- il quadro RF;
- il quadro RN;
- il quadro RQ;
- il quadro RS;
- il quadro RI;
- il quadro OP.



The banner features the Euroconference logo with the word "EVOLUTION" above it. The background is a white grid with blue and yellow dots representing a network or evolution. Below the banner is a dark grey bar containing the text "richiedi la prova gratuita per 15 giorni >".

**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.**

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

Collegati con valenza, dopo lo 07 / Novembre

FINANZA

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: bisogna preoccuparsi del rallentamento dell'economia cinese?

- L'economia cinese lancia da tempo segnali di rallentamento, per questo negli ultimi mesi vi è stato un cambiamento di intonazione della politica monetaria del paese
- Questo allentamento monetario e fiscale dovrebbe riflettersi in una migliore attività economica con un ritardo di circa due trimestri.

SETTIMANA TRASCORSA

EUROPA: continua il rallentamento delle survey tedesche

In Germania, a ottobre **l'indice sulle aspettative ZEW è sceso a -12.7 da un precedente -10.6**, leggermente sotto il consenso. L'indice sulla situazione corrente è calato a 70 da un precedente 76.0. Il calo dell'indagine ZEW e in particolare dell'indicatore sulla situazione corrente indica che **l'economia tedesca potrebbe perdere slancio in autunno**. Secondo l'istituto ZEW, la discesa delle attese è, principalmente, dovuta alle crescenti preoccupazioni sulle controversie commerciali tra Stati Uniti e Cina. Gli indici di fiducia IFO e ZEW (condizioni correnti) rimangono in ogni caso su livelli molto elevati. **Guardando all'Area Euro nel suo complesso, l'indice dei prezzi al consumo di settembre, secondo la lettura definitiva, è salito del 2.1% anno su anno in linea con il consenso e con il dato preliminare. Dati ottimistici si sono avuti sul mercato del lavoro britannico:** il numero delle richieste di sussidi è diminuito di 47k nei tre mesi fino ad agosto, lasciando il tasso di disoccupazione al minimo del 4,0%, in linea con le attese. Anche la crescita dei salari è aumentata a 2,7% (consenso: 2,6% e valore precedente 2,6%). Escludendo i bonus, i guadagni sono al 3,1% contro il 2,9% e il 2,9% precedente, il più alto da gennaio 2009. I dati supportano la previsione della BoE di un restringimento graduale del mercato del lavoro e di una scarsa capacità inutilizzata nell'economia. **USA: confermata la solidità del settore manifatturiero**

L'indice Empire della Fed di New York a ottobre è aumentato a 21.1 da 19 del mese di settembre. Gli ordini e le consegne hanno recuperato dopo una moderata correzione a settembre, mentre gli occupati sono scesi a 9 da 13.3 di settembre. Gli indici di prezzo, sia ricevuti sia pagati, sono risultati in moderato calo per il quarto mese consecutivo, dando segnali di contenimento delle pressioni inflazionistiche. Gli indici di attività a sei mesi sono variati poco restando su livelli espansivi. L'indice dei prezzi ricevuti ha corretto a 23.5, attestandosi al di sotto della media degli ultimi sei mesi (27.7). Complessivamente, l'indagine dà indicazioni di continua espansione nel settore, senza ulteriore accelerazione dell'attività, e di moderazione della dinamica dei prezzi. **L'indice manifatturiero della Fed di Philadelphia a ottobre è stato registrato in lieve calo a 22.2 punti** (consenso: 20.0, mese precedente 22.9). L'indicatore rimane, comunque, su livelli elevati, coerenti con il proseguimento della crescita I prezzi si sono ridotti a 38.2 punti rispetto al 39.6 di settembre. Le aziende che hanno risposto alla survey hanno segnalato il continuo aumento dell'occupazione e le aspettative per i prossimi sei mesi sono rimaste ottimistiche. **La produzione industriale a settembre aumenta di 0.3% m/m**, dopo +0.4% m/m di agosto. Il manifatturiero registra una variazione di 0.2% m/m, con un incremento solido nel settore auto (+1.7% m/m, dopo +4.3% m/m), in quello dei macchinari (+0.9% m/m) e in quello dell'elettronica (+0,5% m/m). Le utility sono invariate e l'estrattivo registra un incremento di 0.5% m/m. L'output è positivo sia per i beni di consumo che per quelli capitali (negativo però per il comparto costruzioni). **Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione per la settimana più recente si sono attestate a 210K** (consenso 213K, valore precedente 215K). La media di quattro settimane è aumentata di 2K a 211.75K.

ASIA: In Cina i dati mensili segnalano un quadro misto

In Cina **l'indice dei prezzi alla produzione è salito del 3,6% a/a in settembre** (consenso: 3,5%, mese precedente 4,1%), segnando, così, il terzo rallentamento consecutivo. Invece, **l'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 2,5% a/a**, (consenso 2.5%, mese precedente il 2,3%), trainato principalmente dai prezzi degli alimenti freschi. L'inflazione *core* è scesa all'1,7% a/a dal precedente 2,0%. Il calo dell'inflazione viene visto come un riflesso del rallentamento della domanda interna, in atto in Cina. Il rallentamento è stato confermato anche dalla lettura delle vendite al dettaglio che sono decelerate in termini reali a 6,4% a/a in settembre (da 6,6% a/a in agosto), frenate dal calo delle vendite di automobili, ma lievemente accelerate in termini nominali (da 9,0% a 9,2%) grazie all'aumento dell'inflazione. Le vendite on-line sono invece rallentate, seppur registrando tassi di crescita molto elevati (+27% a/a in settembre da 28,2% cum. a/a in agosto). **In Giappone le esportazioni sono divenute negative**: la bilancia commerciale è stata pari a JPY139.6B a settembre (consenso prevedeva un deficit pari a JPY45.1B, mentre il mese precedente aveva visto un avanzo di 4804 JPY). I tassi di crescita sono stati inferiori alle previsioni: le esportazioni sono diminuite dell'1,2% a/a, riportando il primo calo da novembre 2016, mentre le importazioni sono aumentate del 7,0%. La debolezza è imputabile in parte ai recenti disastri naturali ma soprattutto ai crescenti timori preoccupazioni sulle tariffe USA-Cina che incidono sulla domanda globale. La principale implicazione a breve termine è che questi dati rafforzano le aspettative di un rallentamento del PIL in T3 abbia. Il CPI nazionale giapponese a settembre è aumentato di 1,2% a/a, spinto da una ripresa dei prezzi energetici. L'indice core (al netto di alimentari freschi, obiettivo della

BoJ) prosegue su trend marginalmente positivo, a 1% a/a, dal minimo di 0,7% a/a di aprile. L'inflazione "core-core (al netto di alimentari freschi ed energia) invece rimane stabile a 0,4% a/a. Sul lato prezzi **il primo ministro Abe ha confermato che a ottobre 2019 verrà attuato il rialzo dell'imposta sui consumi da 8% a 10%**. La misura dovrebbe generare un aumento di entrate di circa 5,6 tln di yen. Sono attualmente allo studio diverse misure, per un totale vicino a 5,8 tln di yen, mirate a contrastare l'effetto restrittivo sul bilancio delle famiglie e sulla crescita. Le misure allo studio includono 1) l'esenzione del rialzo dell'aliquota per alcune voci (alimentari e giornali, con un peso di circa il 20% del CPI); 2) l'offerta di servizi educativi per l'infanzia (asili e nidi) gratuiti; 3) sussidi a individui in pensione con redditi bassi; 4) sussidi per acquisti di auto; 5) possibile aumento di investimenti pubblici nel prossimo anno fiscale.

PERFORMANCE DEI MERCATI



EVOlUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >